



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE.
PROMOZIONE

Responsabile di settore: GILIBERTI GENNARO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 4700 - Data adozione: 30/03/2018

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013, Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana. Bando "Progetti Integrati di Filiera (PIF) Forestale. Annualità 2017" approvato con decreto n. 16969 del 17/11/2017: modifiche agli allegati A, B, C

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 26 comma 1 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 05/04/2018

Numero interno di proposta: 2018AD005417

IL DIRIGENTE

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno allo Sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2017 con il quale vengono modificati, tra gli altri, i suddetti regolamenti (UE) n. 1305/2013 e 1306/2013;

VISTI i regolamenti della Commissione:

- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE) n. 1305/2013,
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013,
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 che reca modalità applicative del Regolamento (UE) n. 1306/2013;

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 26/05/2015 C(2015) 3507 Final che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Toscana ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione notificata il giorno 6/05/2015;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 788 del 4/08/2015 con la quale la Regione Toscana ha preso atto del testo del PSR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 914 del 29/08/2017 con la quale è stato preso atto della versione 4.1 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana a seguito dell'approvazione, da parte della Commissione Europea, della terza modifica al programma di sviluppo rurale della Regione Toscana;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 127 del 18/010/2017, che modifica il precedente decreto n. 63 del 28/06/2016, con il quale sono state approvate le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento – versione 2.0" (di seguito "Disposizioni comuni");

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 501 del 30/05/2016 "Reg. (UE) 1305/2016 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione documento attuativo Competenze";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 518 del 30/05/2016 "Reg. (UE) 1305/2013 – FEASR – Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020. Approvazione Direttive comuni per l'attuazione delle misure a investimento" così come modificata con la deliberazione di Giunta regionale n. 256 del 20/03/2017;

Visto il decreto del Direttore di ARTEA n. 127 del 18/10/2017, che modifica il precedente decreto n. 63 del 28/06/2016, con il quale vengono approvate le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento – versione 2.0";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1181 del 30/10/2017 “Regolamento (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Approvazione disposizioni generali e specifiche per l’attivazione del bando per Progetti Integrati di Filiera (PIF) Forestale. Annualità 2017”, modificata con deliberazione di Giunta Regionale n. 1250 del 13/11/2017;

Visto il decreto n. 16969 del 17/11/2017 con il quale sono stati approvati i seguenti allegati:

- Allegato A “Bando per Progetti Integrati di Filiera (PIF) Forestale – Annualità 2017”;
- Allegato B “Disposizioni generali e specifiche per le sottomisure/tipi di operazioni collegate al Bando per Progetti Integrati di Filiera (PIF) Forestale – Annualità 2017”;
- Allegato C “Schema di Progetto Integrato di Filiera Forestale – PIF Forestale 2017”;
- Allegato D “Schema di Accordo di Filiera – PIF Forestale 2017”;
- Allegato E “Schema di progetto sottomisura 1.2 – PIF Forestale 2017”
- Allegato F “Schema di progetto sottomisura 16.3 – PIF Forestale 2017”;
- Allegato G “Schema di progetto sottomisura 16.6 – PIF Forestale 2017”;
- Allegato H “Schema di progetto sottomisura 16.8 – PIF Forestale 2017”;

Considerato che negli allegati sopra elencati sono presenti alcuni errori materiali e che occorre inserire alcuni chiarimenti a quanto in essi previsto al fine di rendere più agevole e facilitare la compilazione delle domande di partecipazione al Bando e ridurre i possibili errori;

Ritenuto quindi necessario, per quanto sopra detto, apportare le seguenti modifiche e integrazioni agli allegati al citato decreto n. 16969 del 17/11/2017:

I. Allegato A:

- nel paragrafo 1 “Definizioni” la definizione di “Disposizioni comuni” è così modificata: *“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” approvate con decreto del Direttore ARTEA n. 127 del 18 ottobre 2017, con le modifiche previste dalla Delibera della Giunta Regionale n.1502 del 27-12-2017;*
- nel paragrafo 1 “Definizioni” dopo la dicitura “Produttori forestali di base” si aggiunge: *(produttori primari);*
- nel paragrafo 3.8 “Utilizzo dei prodotti negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione” il primo capoverso è così sostituito: *Negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione e/o negli impianti di produzione di energia finanziati nell’ambito del PIF, le materie prime, i prodotti semilavorati, i prodotti finiti, la biomassa di origine forestale utilizzati, devono provenire per almeno il 51% del quantitativo totale da produttori forestali di base o da loro aggregazioni, sia in qualità di partecipanti diretti che indiretti al PIF, per la durata prevista nell’Accordo;*
- nel paragrafo 3.8 “Utilizzo dei prodotti negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione” di seguito al primo capoverso è aggiunto il seguente: *Tale prescrizione relativa alla provenienza delle materie prime si applica anche alle sottomisure 16.3 e 16.6 quando la finalità dei relativi progetti presentati è collegata alla commercializzazione dei prodotti;*
- nel paragrafo 8.2 “Ricevibilità dei PIF” dopo l’attuale primo alinea è aggiunto il seguente: *alla presenza del Progetto PIF (Allegato C al presente bando) e il progetto relativo alla sottomisura 16 prescelta (Allegati F, G, H al presente bando);*
- nel paragrafo 8.2 “Ricevibilità dei PIF” il quinto alinea è così sostituito: *“all’utilizzo, negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell’ambito del*

PIF, di materie prime, di prodotti semilavorati, di prodotti finiti, provenienti, per almeno il 51% del quantitativo totale, da produttori forestali di base o da loro aggregazioni, sia in qualità di partecipanti diretti che indiretti al PIF, per la durata prevista nell'Accordo";

- nel paragrafo 9.4 “*Modifiche al PIF*” il primo capoverso del punto 1 è così sostituito: *Nel periodo compreso tra l'approvazione dei PIF e l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, il partecipante diretto, nella domanda di aiuto, può apportare variazioni di spesa agli interventi previsti nel PIF approvato che interessano più macrotipologie purché siano contenute entro il 25% rispetto all'importo totale della spesa ammessa su ogni singola macrotipologia; all'interno della stessa macrotipologia, invece, le variazioni di spesa possono essere superiori al 25%. In analogia con le Disposizioni comuni, tali variazioni sono considerate adattamenti tecnici.;*

II. Allegato B)

- nel paragrafo 2 “*Competenze tecnico amministrative*” il terzo capoverso è così sostituito: *Il documento “Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento”, approvato con Decreto del Direttore ARTEA n. 127 del 18/10/2017 con le modifiche previste dalla Delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 (di seguito indicati tutti come “Disposizioni comuni”) riportano le disposizioni sull'ammissibilità delle spese e sugli aspetti procedurali. In caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se applicabili e più favorevoli al beneficiario, ad esclusione delle disposizioni concorsuali (requisiti di ammissibilità del richiedente, requisiti di ammissibilità e di ricevibilità della domanda di aiuto e criteri di selezione);*
- nel paragrafo 7.2 del Tipo di Operazione 6.4.2 “*Energia derivante da fonti rinnovabili nelle zone rurali*”
 - a) il primo capoverso del paragrafo 7.2.2 “*Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto*” è così sostituito: *Sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare del sostegno nelle zone rurali (aree classificate dal PSR come B, C1, C2 e D);;*
 - b) l'ultimo capoverso del paragrafo 7.2.3 “*Condizioni di accesso specifiche*” è così sostituito: *Gli impianti finanziati devono essere finalizzati alla vendita di almeno i 2/3 del calore prodotto, calcolati sulla potenza nominale installata dell'impianto. La restante parte può essere destinata all'autoconsumo, compreso quello familiare;*
 - c) al paragrafo 7.2.5 “*Interventi finanziabili*” il terzo alinea del secondo capoverso è così sostituito: *investimenti immateriali collegati alle voci precedenti (acquisizioni di programmi informatici);*
- di seguito al primo capoverso del punto 2.e) del paragrafo 7.5.5 “*Investimenti e costi ammissibili*” della Sottomisura 16.3 si aggiunge: *Ai fini della verifica di ammissibilità delle macchine prima citate si applicano i parametri indicati nella Tabella A) del paragrafo 3 del Bando della sottomisura 8.6 (Decreto 9970/2016), se in essa presenti, calcolati come somma dei terreni condotti dai singoli componenti l'aggregazione.;*

III. Allegato C)

- la nota in calce alla tabella di cui alla lettera c) “*Quantità di materie prime, di semilavorati...*” del Macro criterio IV. “*Qualità Accordo di filiera*” è così sostituita: **(N.B.)** *I dati riportati nella tabella devono essere coerenti con quelli previsti nell'Accordo di filiera. Si deve compilare una tabella per ogni impianto di trasformazione e/o commercializzazione, nonché per ogni impianto di produzione di energia, oggetto di finanziamento. Per la sottomisura 6.4.2 deve essere indicato nella colonna (A), come tipologia, la “biomassa”;*

- la nota in calce alla prima tabella di cui alla lettera d) “Tutela ambientale” del Macrocrieterio IV. “Qualità Accordo di filiera” è così sostituita: *(N.B.) Inserire nella tabella solo i partecipanti la cui UTE/UPS ecc. è localizzata all’interno dell’area sopra specificata. Si deve compilare una tabella per ogni impianto di trasformazione e/o commercializzazione, nonché per ogni impianto di produzione di energia, oggetto di finanziamento. Tali tabelle devono essere coerenti con quelle compilate ai sensi della precedente lettera c);*
- l’ultima riga della tabella di cui alla lettera d) “Incidenza, rispetto al numero totale dei partecipanti del PIF, ...” del Macrocrieterio V. “Dimensione economica e localizzazione dei soggetti partecipanti” è così sostituita: *Incidenza % sul totale dei partecipanti al PIF;*

Tenuto conto che le suddette modifiche e integrazioni non comportano effetti sui potenziali soggetti richiedenti in quanto apportate in tempi congrui rispetto al termine per la presentazione delle domande PIF che è il 29/06/2018;

Considerato inoltre che ad oggi non risultano domande chiuse, sul sistema informativo di ARTEA, a valere sul Bando PIF oggetto del presente atto;

DECRETA

1. Per le motivazioni espresse in narrativa, di modificare e integrare gli allegati A, B e C al decreto n. 16969 del 17/11/2017, come di seguito indicato:

I. Allegato A:

- nel paragrafo 1 “Definizioni” la definizione di “Disposizioni comuni” è così modificata: *“Disposizioni comuni per l’attuazione delle misure ad investimento” approvate con decreto del Direttore ARTEA n. 127 del 18 ottobre 2017, con le modifiche previste dalla Delibera della Giunta Regionale n.1502 del 27-12-2017;*
- nel paragrafo 1 “Definizioni” dopo la dicitura “Produttori forestali di base” si aggiunge: *(produttori primari);*
- nel paragrafo 3.8 “Utilizzo dei prodotti negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione” il primo capoverso è così sostituito: *Negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione e/o negli impianti di produzione di energia finanziati nell’ambito del PIF, le materie prime, i prodotti semilavorati, i prodotti finiti, la biomassa di origine forestale utilizzati, devono provenire per almeno il 51% del quantitativo totale da produttori forestali di base o da loro aggregazioni, sia in qualità di partecipanti diretti che indiretti al PIF, per la durata prevista nell’Accordo;*
- nel paragrafo 3.8 “Utilizzo dei prodotti negli impianti di trasformazione e/o commercializzazione” di seguito al primo capoverso è aggiunto il seguente: *Tale prescrizione relativa alla provenienza delle materie prime si applica anche alle sottomisure 16.3 e 16.6 quando la finalità dei relativi progetti presentati è collegata alla commercializzazione dei prodotti;*
- nel paragrafo 8.2 “Ricevibilità dei PIF” dopo l’attuale primo alinea è aggiunto il seguente: *alla presenza del Progetto PIF (Allegato C al presente bando) e il progetto relativo alla sottomisura 16 prescelta (Allegati F, G, H al presente bando);*
- nel paragrafo 8.2 “Ricevibilità dei PIF” il quinto alinea è così sostituito: *“all’utilizzo, negli impianti di trasformazione e/o strutture di commercializzazione finanziati nell’ambito del PIF, di materie prime, di prodotti semilavorati, di prodotti finiti, provenienti, per almeno il*

51% del quantitativo totale, da produttori forestali di base o da loro aggregazioni, sia in qualità di partecipanti diretti che indiretti al PIF, per la durata prevista nell'Accordo";

- nel paragrafo 9.4 *“Modifiche al PIF”* il primo capoverso del punto 1 è così sostituito: *Nel periodo compreso tra l'approvazione dei PIF e l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, il partecipante diretto, nella domanda di aiuto, può apportare variazioni di spesa agli interventi previsti nel PIF approvato che interessano più macrotipologie purché siano contenute entro il 25% rispetto all'importo totale della spesa ammessa su ogni singola macrotipologia; all'interno della stessa macrotipologia, invece, le variazioni di spesa possono essere superiori al 25%. In analogia con le Disposizioni comuni, tali variazioni sono considerate adattamenti tecnici.;*

II. Allegato B)

- nel paragrafo 2 *“Competenze tecnico amministrative”* il terzo capoverso è così sostituito: *Il documento “Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento”, approvato con Decreto del Direttore ARTEA n. 127 del 18/10/2017 con le modifiche previste dalla Delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017 (di seguito indicati tutti come “Disposizioni comuni”) riportano le disposizioni sull'ammissibilità delle spese e sugli aspetti procedurali. In caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se applicabili e più favorevoli al beneficiario, ad esclusione delle disposizioni concorsuali (requisiti di ammissibilità del richiedente, requisiti di ammissibilità e di ricevibilità della domanda di aiuto e criteri di selezione);*
- nel paragrafo 7.2 del Tipo di Operazione 6.4.2 *“Energia derivante da fonti rinnovabili nelle zone rurali”*
 - a) il primo capoverso del paragrafo 7.2.2 *“Soggetti ammessi a presentare la domanda di aiuto”* è così sostituito: *Sono ammesse a presentare domanda e a beneficiare del sostegno nelle zone rurali (aree classificate dal PSR come B, C1, C2 e D).;*
 - b) l'ultimo capoverso del paragrafo 7.2.3 *“Condizioni di accesso specifiche”* è così sostituito: *Gli impianti finanziati devono essere finalizzati alla vendita di almeno i 2/3 del calore prodotto, calcolati sulla potenza nominale installata dell'impianto. La restante parte può essere destinata all'autoconsumo, compreso quello familiare;*
 - c) al paragrafo 7.2.5 *“Interventi finanziabili”* il terzo alinea del secondo capoverso è così sostituito: *investimenti immateriali collegati alle voci precedenti (acquisizioni di programmi informatici);*
- di seguito al primo capoverso del punto 2.e) del paragrafo 7.5.5 *“Investimenti e costi ammissibili”* della Sottomisura 16.3 si aggiunge: *Ai fini della verifica di ammissibilità delle macchine prima citate si applicano i parametri indicati nella Tabella A) del paragrafo 3 del Bando della sottomisura 8.6 (Decreto 9970/2016), se in essa presenti, calcolati come somma dei terreni condotti dai singoli componenti l'aggregazione.;*

III. Allegato C)

- la nota in calce alla tabella di cui alla lettera c) *“Quantità di materie prime, di semilavorati...”* del Macro criterio IV. *“Qualità Accordo di filiera”* è così sostituita: *(N.B.) I dati riportati nella tabella devono essere coerenti con quelli previsti nell'Accordo di filiera. Si deve compilare una tabella per ogni impianto di trasformazione e/o commercializzazione, nonché per ogni impianto di produzione di energia, oggetto di finanziamento. Per la sottomisura 6.4.2 deve essere indicato nella colonna (A), come tipologia, la “biomassa”;*
- la nota in calce alla prima tabella di cui alla lettera d) *“Tutela ambientale”* del Macro criterio

IV. “Qualità Accordo di filiera” è così sostituita: *(N.B.) Inserire nella tabella solo i partecipanti la cui UTE/UPS ecc. è localizzata all’interno dell’area sopra specificata. Si deve compilare una tabella per ogni impianto di trasformazione e/o commercializzazione, nonché per ogni impianto di produzione di energia, oggetto di finanziamento. Tali tabelle devono essere coerenti con quelle compilate ai sensi della precedente lettera c);*

- l’ultima riga della tabella di cui alla lettera d) “*Incidenza, rispetto al numero totale dei partecipanti del PIF, ...*” del Macro criterio V. “*Dimensione economica e localizzazione dei soggetti partecipanti*” è così sostituita: *Incidenza % sul totale dei partecipanti al PIF;*
- 2. Di comunicare ad ARTEA il presente atto per quanto di competenza;
- 3. Di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

IL DIRIGENTE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE